



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Ufficio per la transizione al Digitale

direzionegenerale@regione.fvg.it

Oggetto: Invito n. 16-2020 relativo alla Segnalazione n. 89/2019 - Amministrazione segnalata: Regione Friuli Venezia Giulia – Ufficio tavolo Qualificazione tematica: Identità digitale Prot. n. 10336/2019.

Come è noto l'art.17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (CAD) prevede "È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione ad avviare, tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni, le attività necessarie a porvi rimedio e a concluderle entro un termine perentorio indicato tenendo conto della complessità tecnologica delle attività richieste. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione. Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165".

La determinazione AgID n.15/2018 del 26/1/2018 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art.17, comma 1-quater del CAD, è istituito presso l'Agid l'Ufficio del difensore civico per il digitale.

Con segnalazione pervenuta ad AgID con prot. 10336/2019, si evidenzia il mancato rispetto della disciplina riguardante il Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni con riferimento al servizio telematico per la consultazione dei libri fondiari dell'ufficio tavolare della Regione Friuli Venezia Giulia.

A seguito dell'istruttoria effettuata dagli Uffici dell'Agenzia presso codesta Amministrazione la medesima ha informato che l'integrazione del servizio on line reso dall'Ufficio tavolare dell'Amministrazione con SPID, *“è in fase di sviluppo da parte della propria società in house Insiel S.p.A. e verrà rilasciata nei primi mesi del 2020”*.

Da verifiche effettuate dall'inizio del 2020 ad oggi non risulta rilasciata la richiamata integrazione che consente l'autenticazione al servizio tramite SPID.

Si ritiene, pertanto, fondata la richiamata Segnalazione e si invita codesta Amministrazione *“ad avviare, tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni, le attività necessarie a porvi rimedio e a concluderle entro un termine perentorio indicato tenendo conto della complessità tecnologica delle attività richieste”*, provvedendo affinché il Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali sia implementato anche per il servizio telematico per la consultazione dei libri fondiari dell'ufficio tavolare della Regione Friuli Venezia Giulia, dandone conferma alla scrivente Agenzia.

Si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesta Amministrazione. Si ricorda inoltre che l'art.17, comma 1 quater del C.A.D, prevede che *“il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

Cordiali saluti